

Ispettorato territoriale del Lavoro di Reggio Calabria

Designazione del medico competente secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera h), dall'art. 18, comma 1, lettera a), nonché dall'art. 25 e dal Titolo I, Capo III, Sezione V del D.Lgs. 81/2008 ed in considerazione delle

sue qualifiche professionali, il Dott. Giuseppe Patania, in qualità di datore di lavoro dell'Ispettorato territoriale del Lavoro, con sede legale in Reggio Calabria Via Pio XI trav. De Blasio n. 11-13, attribuisce l'incarico di Medico Competente al Dott. Franco Napoli, specialista in igiene e medicina preventiva orientamento igiene del lavoro – residente a Caulonia (RC) in via Delle Zagare n.31 cod.fisc NPLFNC58A11G273K in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

#### 1. OGGETTO DELL'INCARICO

Le attività oggetto dell'incarico sono costituite in sintesi dalle attività connesse al ruolo di medico competente così come previste dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, e da ogni altra attività di consulenza per i problemi di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, specificate nell'allegato A e da ogni altra attività di consulenza per i problemi di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro precisate nell'allegato B.

Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 per quanto attiene i compiti del Medico Competente.

### 2. AMBITO DI COMPETENZA TERRITORIALE

Le attività indicate al precedente punto 2. si intendono riferite, per ciò che attiene le visite, a tutto il personale che da attente valutazioni concordate tra il Medico Competente e il Datore di Lavoro risulti obbligatorio inserire nel programma di sorveglianza sanitaria della struttura Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria.

#### 3. ASPETTI ORGANIZZATIVI



Il Dott. Franco Napoli svolgerà l'attività libero professionale di cui sopra, nei giorni e nelle ore che saranno concordati con il datore di lavoro e secondo le modalità operative valutate congiuntamente.

#### 4. DURATA

Il presente contratto decorre dal 06/03/2020 con termine al 5/03/2021.

#### 5. RECESSO

E' data facoltà alle parti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso di sessanta giorni dalla data di scadenza, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

# 6. CORRISPETTIVI DELL'INCARICO E MODALITA' DI PAGAMENTO

I compensi per l'espletamento dell'incarico sono regolati sulla base della tabella dei costi per singole voci di cui all'allegato tariffario. Al fine di corrispondere alle esigenze della contabilità economica, il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica predisposta dal Medico Competente. Detta fattura, sulla quale dovrà essere riportato il CIG (assegnato dall'AVCP autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, che sarà comunicato in seguito) sarà corredata del prospetto riepilogativo delle prestazioni effettivamente rese, preventivamente sottoscritto dal Medico Competente e dal Datore di Lavoro.

I corrispettivi saranno versati sul C/C dedicato: iban IT04T 07601 16300 000030644918.

### 7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti contraenti, avvalendosi dell'apporto dei propri collaboratori, si impegnano a trattare i dati di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, come informazioni riservate, e non le renderanno accessibili a terze parti ad eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalla legge. Il contraente dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di assicurare l'adozione - tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento eseguito - di misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati trattati e assicurare la tutela dei diritti e libertà degli interessati. Il presente atto viene corredato dell'atto di nomina del Dott. Franco Napoli, quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 8 del citato Regolamento dell'INL recante misure tecniche e organizzative relative alla protezione dei dati personali (all.4 del Regolamento INL).

Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Dott. Napoli si impegna a restituire al Datore di Lavoro tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

Reggio Cal., 06/03/2020

Il Medico Competente

Doft. Franco/Napoli

Il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

## Allegato A

## Il ruolo del Medico Competente

L'elenco seguente ha solo il valore di riferimento non esaustivo. Resta inteso che il Dott. Franco Napoli assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

### 1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con piu' di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;



- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Allegato B

### ATTIVITA' DI CONSULENZA

- a) Partecipazione alle riunioni previste dal Datore di Lavoro per la gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
- b) Consulenza per la valutazione dei rischi.
- c) Collaborazione alla stesura della relazione sulla valutazione dei rischi.
- d) Stesura di una relazione annuale, quale notifica, al datore di lavoro del resoconto dell'attività di sorveglianza sanitaria.
- e) Rapporto con gli Organi di Vigilanza



TARIFFARIO SORVEGLIANZA SANITARIA 2020			
Prestazione			
(D.Lgs 81/2008, come modificato dal D.Lgs 106/2009))	Tariffa 2015		Tariffa 2020
Attività di collaborazione con il Datore di			
lavoro (art. 25, c. 1, lettera a) per:			
informazione/formazione riguardante la			
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;			
programmazione controllo rischi;	83,70	orarie	59.50
valutazione rischi e stesura documento;	65,70	orarie	58,59
predisposizione servizio di Primo soccorso;			
attuazione/valorizzazione programmi di			
"promozione della salute".			
Programmazione della sorveglianza sanitaria	83,70	orarie	58,59
e stesura relativo protocollo (art. 25, c. 1,	05,70	Orarie	36,39
lettera b)			
Partecipazione riunione annuale e/o periodica	83,70	orarie	58,59
(art. 35, c. 1)	35,70	oratie	30,37
Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c. 1,	70,10	orarie	49,07
lettera 1)	70,10	orarie	49,07
Questionari mirati al rischio lavorativo o a	7,00		4,90
fini diagnostici somministrati individualmente			4,90
(art. 25)			
Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva	41,90		29,33
(art. 41, c.2, lettere a/e bis)	41,50		29,33
Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva con eventuale esecuzione di accertamento strumentale	54,50		38,15
diretto (spirometria, audiometria ecc.)-primo screening			
a fini preventivi			
Visita medica:	SYSTEM TO THE STATE OF THE STAT		
periodica (art. 41, c. 2, lettera b).			
su richiesta del lavoratore (art. 41, c.2, lettera c)			
in occasione di cambio mansione (art. 41, c.2, lettera d)			
alla cessazione del rapporto lavorativo nei casi previsti	20.40		
dalla normativa vigente ( art. 41, c.2, lettera e)	28,40		19,88
( 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11			
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a			
seguito di assenza per motivi di salute di durata			
superiore ai sessanta giorni continuativi			
dem visite mediche + esecuzione di esami di screening	40,70		28,49
spirometria, audiometria ecc.)	40,70		20,49
Visita medica straordinaria in caso di prescrizione di	28,40		19,88
dispositivo speciale di correzione (art. 176)			
stituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1, lettera c), con	10,50		7,35
conseguente invio ai soggetti competenti nei casi			
previsti			
Formulazione giudizio di idoneità alla mansione	21,70		15,19
specifica per iscritto e consegna copia al lavoratore e al			
Datore di lavoro (art. 41, c.6 e 6 bis)			
Visita per concessione flessibilità estensione obbl. naternità (Legge n.53/2000)	56,60		39,62
Comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi	135,50 fino a 100		94,85 fino a 100
della sorveglianza sanitaria (art. 25, c. 1, lettera i)	dipendenti, 225,60 da		dipendenti, 157,92 da
	101 a 299 dipendenti.		101 a 299 dipendenti.
Elaborazione e invio telematico ai servizi competenti	338,10 da 300		236,67 da 300
per territorio delle informazioni di cui all'allegato 38 art. 40)	dipendenti		dipendenti

Ldd

ge.